

Acc. A
1



**COMUNE DI REGGIO EMILIA
SERVIZIO ISTITUZIONI CULTURALI
U.O.C. BIBLIOTECA**

DISCIPLINARE DI INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE

Con la presente scrittura a valere ad ogni effetto di legge tra:

COMUNE DI REGGIO EMILIA – SERVIZIO ISTITUZIONI CULTURALI – U.O.C. BIBLIOTECA

con sede legale in Reggio Emilia, Piazza Prampolini, 1 - P. IVA. 00145920351, che agisce nella persona del suo legale rappresentante, ex art. 107 del D. Lgs. 267/2000, Arch. GIORDANO GASPARI, Dirigente Servizio Istituzioni Culturali, di seguito, per brevità, denominato “**Committente**”

e

BALSAMINI LUIGI

nato a Urbino (PU) il 09/12/1977

residente in

C.F. BLSLGR77T09L500X

di seguito, per brevità, indicato come “**Prestatore d'opera occasionale**”;

PREMESSO

- che con Determinazione Dirigenziale 15/02/2016, n. 205 si è provveduto alla ridefinizione dei componenti del Comitato Scientifico a coordinamento delle attività dell'Archivio Berneri – Aurelio Chessa;
- che a detto C.S. sono affidati compiti di programmazione e verifica delle attività di valorizzazione del patrimonio iconografico-documentario appartenenti a questo archivio speciale della Biblioteca Panizzi;
- che detto C.S., oltre a fare da referente per lo svolgimento delle attività, ha l'obbligo di riunirsi presso la sede della Biblioteca Panizzi almeno una volta l'anno per confrontarsi sull'attività svolta e per programmare i 12 mesi successivi;
- che nell'ambito di quanto premesso, per l'anno 2019 il Committente si dichiara disponibile ad avvalersi delle prestazioni professionali del Collaboratore e che il Collaboratore a sua volta accetta il presente incarico.

Tutto ciò premesso e ritenuto quale parte essenziale e integrante del presente atto, fra i contraenti sopra indicati

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

Il presente accordo regola la collaborazione occasionale tra il Committente e il Prestatore d'opera occasionale che si impegna a partecipare ai lavori per il coordinamento dell'attività del Comitato Scientifico dell'Archivio Berneri – Aurelio Chessa che si terranno nei giorni 8 e 9/11/2019 insieme al seminario intitolato “Anarchismo e volontariato in armi” presso la Biblioteca Panizzi, Via Farini, 3, Reggio Emilia

Art. 2 - Durata

Il presente contratto ha validità per i giorni 8 e 9 novembre 2019;

Art. 3 - Compenso

A fronte delle prestazioni di cui sopra verrà corrisposto un compenso **lordo** di € 250,00. Detto compenso è comprensivo di **tutte le spese** che il prestatore dovesse eventualmente sostenere per portare a buon fine l'incarico di cui trattasi, incluso l'**eventuale** contributo previdenziale ai sensi dell'art. 44, comma 2, della legge 326/2003. Il corrispettivo verrà liquidato in un'unica soluzione al termine del rapporto, dietro presentazione di documento fiscalmente valido.

La prestazione rientra tra quelle rese da terzi non esercitanti per professione abituale altre attività di lavoro autonomo, da configurarsi come attività di lavoro autonomo di tipo occasionale ai sensi dell'art. 67 lettera l) del TUIR, e pertanto esclusa dal campo di applicazione dell'Iva ai sensi dell'art. 5 del DPR 633/72 e successive modifiche e integrazioni. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, c. 8 della L. n. 136/2010, il prestatore d'opera assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora richiamata. L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C.

Il prestatore dichiara:

- di essere fuori campo di applicazione IVA ai sensi dell'art. 5 DPR 633/72, rientrante nella fattispecie di cui all'art. 81, lett. L) del DPR 917/86;
- di consentire al trattamento dei suoi dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/03.

Art. 4 – Obblighi e facoltà

Il prestatore d'opera, tenuto ad osservare il segreto professionale, è libero di assumere altri incarichi, nonché effettuare prestazioni per conto di altri committenti purché non in contrasto con il presente incarico che rientra nei casi previsti dagli artt. 2229 e 2230 del C.C. (prestazione d'opera intellettuale), trattandosi di rapporto professionale senza vincolo di subordinazione.

Art. 5 – Privacy

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, il Committente tratterà (manualmente, elettronicamente ed informaticamente) i dati del prestatore d'opera, nel pieno rispetto della normativa vigente e per l'esecuzione degli obblighi assunti con il presente contratto. In ogni caso il prestatore d'opera gode dei diritti previsti all'art. 7 del precitato decreto.

Art. 6 – Modificazione e risoluzione contrattuale

Il committente si riserva il diritto di revocare, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento della sua durata, il presente contratto, senza alcun obbligo risarcitorio e senza preavviso alcuno ex art. 2237 del C.C., fermo restando il rimborso al prestatore d'opera delle spese sostenute e il pagamento del compenso per l'opera svolta sino a quel momento.

Art. 7 - Penalità

Fuori dei casi di impossibilità sopravvenuta della prestazione per oggettivi e comprovati motivi e della risoluzione per inadempimento, di cui agli artt. 1463 e 1453 del C.C., qualora il prestatore receda dal presente incarico, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 50% dell'intero compenso.

Art. 8 – Foro competente

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le parti rimandano alle vigenti disposizioni di legge, stabilendo che per eventuali controversie il Foro competente sia quello di Reggio Emilia.

Redatto sottoscritto in duplice esemplare a Reggio nell'Emilia il 30 ottobre 2019

il Comune di Reggio Emilia
Il Dirigente
Arch. Giordano Gasparini

Il Prestatore d'opera
Luigi Balsamini

ALL A 2



**COMUNE DI REGGIO EMILIA
SERVIZIO ISTITUZIONI CULTURALI
U.O.C. BIBLIOTECA**

DISCIPLINARE DI INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE

Con la presente scrittura a valere ad ogni effetto di legge tra:

COMUNE DI REGGIO EMILIA – SERVIZIO ISTITUZIONI CULTURALI – U.O.C. BIBLIOTECA

con sede legale in Reggio Emilia, Piazza Prampolini, 1 - P. IVA. 00145920351, che agisce nella persona del suo legale rappresentante, ex art. 107 del D. Lgs. 267/2000, Arch. GIORDANO GASPARINI, Dirigente Servizio Istituzioni Culturali, di seguito, per brevità, denominato “**Committente**”

e

CARROZZA GIOVAMBATTISTA

nato a Messina il 16/03/1952

Cod. Fisc. **CRRGMB52C16F158Q**

di seguito, per brevità, indicato come “**Prestatore d’opera occasionale**”;

- /// che con Determinazione Dirigenziale 15/02/2016, n. 205 si è provveduto alla ridefinizione dei componenti del Comitato Scientifico a coordinamento delle attività dell’Archivio Berneri – Aurelio Chessa;
- /// che a detto C.S. sono affidati compiti di programmazione e verifica delle attività di valorizzazione del patrimonio iconografico-documentario appartenenti a questo archivio speciale della Biblioteca Panizzi;
- /// che detto C.S., oltre a fare da referente per lo svolgimento delle attività, ha l’obbligo di riunirsi presso la sede della Biblioteca Panizzi almeno una volta l’anno per confrontarsi sull’attività svolta e per programmare i 12 mesi successivi;
- /// che nell’ambito di quanto premesso, per l’anno 2019 il Committente si dichiara disponibile ad avvalersi delle prestazioni professionali del Collaboratore e che il Collaboratore a sua volta accetta il presente incarico.

Tutto ciò premesso e ritenuto quale parte essenziale e integrante del presente atto, fra i contraenti sopra indicati

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

Il presente accordo regola la collaborazione occasionale tra il Committente e il Prestatore d’opera occasionale che si impegna a partecipare ai lavori per il coordinamento dell’attività del Comitato Scientifico dell’Archivio Berneri – Aurelio Chessa che si terranno dal giorno 8/11/2019 al giorno 9/11/2019 presso la Biblioteca Panizzi, Via Farini, 3, Reggio Emilia

Art. 2 - Durata

Il presente contratto ha validità dal giorno 8/11/2019 al giorno 09/11/2019;

Art. 3 - Compenso

A fronte delle prestazioni di cui sopra verrà corrisposto un compenso **lordo di € 250,00**. Detto compenso è comprensivo di **tutte le spese** che il prestatore dovesse eventualmente sostenere per portare a buon fine l'incarico di cui trattasi, incluso l'**eventuale** contributo previdenziale ai sensi dell'art. 44, comma 2, della legge 326/2003. Il corrispettivo verrà liquidato in un'unica soluzione al termine del rapporto, dietro presentazione di documento fiscalmente valido.

La prestazione rientra tra quelle rese da terzi non esercitanti per professione abituale altre attività di lavoro autonomo, da configurarsi come attività di lavoro autonomo di tipo occasionale ai sensi dell'art. 67 lettera l) del TUIR, e pertanto esclusa dal campo di applicazione dell'Iva ai sensi dell'art. 5 del DPR 633/72 e successive modifiche e integrazioni. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, c. 8 della L. n. 136/2010, il prestatore d'opera assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora richiamata. L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C.

Il prestatore dichiara:

1. di essere fuori campo di applicazione IVA ai sensi dell'art. 5 DPR 633/72, rientrante nella fattispecie di cui all'art. 81, lett. L) del DPR 917/86;
2. di consentire al trattamento dei suoi dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/03.

Art. 4 – Obblighi e facoltà

Il prestatore d'opera, tenuto ad osservare il segreto professionale, è libero di assumere altri incarichi, nonché effettuare prestazioni per conto di altri committenti purché non in contrasto con il presente incarico che rientra nei casi previsti dagli artt. 2229 e 2230 del C.C. (prestazione d'opera intellettuale), trattandosi di rapporto professionale senza vincolo di subordinazione.

Art. 5 – Privacy

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, il Committente tratterà (manualmente, elettronicamente ed informaticamente) i dati del prestatore d'opera, nel pieno rispetto della normativa vigente e per l'esecuzione degli obblighi assunti con il presente contratto. In ogni caso il prestatore d'opera gode dei diritti previsti all'art. 7 del precitato decreto.

Art. 6 – Modificazione e risoluzione contrattuale

Il committente si riserva il diritto di revocare, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento della sua durata, il presente contratto, senza alcun obbligo risarcitorio e senza preavviso alcuno ex art. 2237 del C.C., fermo restando il rimborso al prestatore d'opera delle spese sostenute e il pagamento del compenso per l'opera svolta sino a quel momento.

Art. 7 - Penalità

Fuori dei casi di impossibilità sopravvenuta della prestazione per oggettivi e comprovati motivi e della risoluzione per inadempimento, di cui agli artt. 1463 e 1453 del C.C., qualora il prestatore receda dal presente incarico, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 50% dell'intero compenso.

Art. 8 – Foro competente

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le parti rimandano alle vigenti disposizioni di legge, stabilendo che per eventuali controversie il Foro competente sia quello di Reggio Emilia.

Redatto sottoscritto in duplice esemplare a Reggio nell'Emilia il 30/10/2019.

il Comune di Reggio Emilia
Il Dirigente
Arch. Giordano Gasparini

Il Prestatore d'opera
Giovambattista Carrozza

A.02, A3



**COMUNE DI REGGIO EMILIA
SERVIZIO ISTITUZIONI CULTURALI
U.O.C. BIBLIOTECA**

DISCIPLINARE DI INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE

Con la presente scrittura a valere ad ogni effetto di legge tra:

COMUNE DI REGGIO EMILIA – SERVIZIO ISTITUZIONI CULTURALI – U.O.C. BIBLIOTECA

con sede legale in Reggio Emilia, Piazza Prampolini, 1 - P. IVA. 00145920351, che agisce nella persona del suo legale rappresentante, ex art. 107 del D. Lgs. 267/2000, Arch. GIORDANO GASPARINI, Dirigente Servizio Istituzioni Culturali,
di seguito, per brevità, denominato “**Committente**”

e

CIAMPI ALBERTO

nato a Montespertoli (fi) il 25/06/1954
residente a .

C.F. CMPLRT54H25F648U

di seguito, per brevità, indicato come “**Prestatore d’opera occasionale**”;

PREMESSO

- che con Determinazione Dirigenziale 15/02/2016, n. 205 si è provveduto alla ridefinizione dei componenti del Comitato Scientifico a coordinamento delle attività dell’Archivio Berneri – Aurelio Chessa;
- che a detto C.S. sono affidati compiti di programmazione e verifica delle attività di valorizzazione del patrimonio iconografico-documentario appartenenti a questo archivio speciale della Biblioteca Panizzi;
- che detto C.S., oltre a fare da referente per lo svolgimento delle attività, ha l’obbligo di riunirsi presso la sede della Biblioteca Panizzi almeno una volta l’anno per confrontarsi sull’attività svolta e per programmare i 12 mesi successivi;
- che nell’ambito di quanto premesso, per l’anno 2019 il Committente si dichiara disponibile ad avvalersi delle prestazioni professionali del Collaboratore e che il Collaboratore a sua volta accetta il presente incarico.

Tutto ciò premesso e ritenuto quale parte essenziale e integrante del presente atto, fra i contraenti sopra indicati

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

Il presente accordo regola la collaborazione occasionale tra il Committente e il Prestatore d’opera occasionale che si impegna a partecipare ai lavori per il coordinamento dell’attività del Comitato Scientifico dell’Archivio Berneri – Aurelio Chessa che si terranno nei giorni 8 e 9 novembre 2019 presso la Biblioteca Panizzi, Via Farini, 3, Reggio Emilia

Art. 2 - Durata

Il presente contratto ha validità per i giorni 8 e 9 Novembre 2019;

Art. 3 - Compenso

A fronte delle prestazioni di cui sopra verrà corrisposto un compenso **lordo di € 250,00**. Detto compenso è comprensivo di **tutte le spese** che il prestatore dovesse eventualmente sostenere per portare a buon fine l'incarico di cui trattasi, incluso l'**eventuale** contributo previdenziale ai sensi dell'art. 44, comma 2, della legge 326/2003. Il corrispettivo verrà liquidato in un'unica soluzione al termine del rapporto, dietro presentazione di documento fiscalmente valido.

La prestazione rientra tra quelle rese da terzi non esercitanti per professione abituale altre attività di lavoro autonomo, da configurarsi come attività di lavoro autonomo di tipo occasionale ai sensi dell'art. 67 lettera l) del TUIR, e pertanto esclusa dal campo di applicazione dell'Iva ai sensi dell'art. 5 del DPR 633/72 e successive modifiche e integrazioni. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, c. 8 della L. n. 136/2010, il prestatore d'opera assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora richiamata. L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C.

Il prestatore dichiara:

- di essere fuori campo di applicazione IVA ai sensi dell'art. 5 DPR 633/72, rientrante nella fattispecie di cui all'art. 81, lett. L) del DPR 917/86;
- di consentire al trattamento dei suoi dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/03.

Art. 4 – Obblighi e facoltà

Il prestatore d'opera, tenuto ad osservare il segreto professionale, è libero di assumere altri incarichi, nonché effettuare prestazioni per conto di altri committenti purché non in contrasto con il presente incarico che rientra nei casi previsti dagli artt. 2229 e 2230 del C.C. (prestazione d'opera intellettuale), trattandosi di rapporto professionale senza vincolo di subordinazione.

Art. 5 – Privacy

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, il Committente tratterà (manualmente, elettronicamente ed informaticamente) i dati del prestatore d'opera, nel pieno rispetto della normativa vigente e per l'esecuzione degli obblighi assunti con il presente contratto. In ogni caso il prestatore d'opera gode dei diritti previsti all'art. 7 del precitato decreto.

Art. 6 – Modificazione e risoluzione contrattuale

Il committente si riserva il diritto di revocare, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento della sua durata, il presente contratto, senza alcun obbligo risarcitorio e senza preavviso alcuno ex art. 2237 del C.C., fermo restando il rimborso al prestatore d'opera delle spese sostenute e il pagamento del compenso per l'opera svolta sino a quel momento.

Art. 7 - Penalità

Fuori dei casi di impossibilità sopravvenuta della prestazione per oggettivi e comprovati motivi e della risoluzione per inadempimento, di cui agli artt. 1463 e 1453 del C.C., qualora il prestatore receda dal presente incarico, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 50% dell'intero compenso.

Art. 8 – Foro competente

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le parti rimandano alle vigenti disposizioni di legge, stabilendo che per eventuali controversie il Foro competente sia quello di Reggio Emilia.

Redatto sottoscritto in duplice esemplare a Reggio nell'Emilia il 30 ottobre 2019.

Il Comune di Reggio Emilia
Il Dirigente
Arch. Giordano Gasparini

Il Prestatore d'opera
Alberto Ciampi



Acc. A
4



COMUNE DI REGGIO EMILIA
SERVIZIO ISTITUZIONI CULTURALI
U.O.C. BIBLIOTECA

DISCIPLINARE DI INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE

Con la presente scrittura a valere ad ogni effetto di legge tra:

COMUNE DI REGGIO EMILIA – SERVIZIO ISTITUZIONI CULTURALI – U.O.C. BIBLIOTECA

con sede legale in Reggio Emilia, Piazza Prampolini, 1 - P. IVA. 00145920351, che agisce nella persona del suo legale rappresentante, ex art. 107 del D. Lgs. 267/2000, Arch. GIORDANO GASPARINI, Dirigente Servizio Istituzioni Culturali, di seguito, per brevità, denominato "**Committente**"

e

DE MARIA CARLO

nato a Bologna (BO) il 07/06/1974
residente a:
Cod. Fisc. DMRCL74H07A944H

di seguito, per brevità, indicato come "**Prestatore d'opera occasionale**";

PREMESSO

- che con Determinazione Dirigenziale 15/02/2016, n. 205 si è provveduto alla ridefinizione dei componenti del Comitato Scientifico a coordinamento delle attività dell'Archivio Berneri – Aurelio Chessa;
- che a detto C.S. sono affidati compiti di programmazione e verifica delle attività di valorizzazione del patrimonio iconografico-documentario appartenenti a questo archivio speciale della Biblioteca Panizzi;
- che detto C.S., oltre a fare da referente per lo svolgimento delle attività, ha l'obbligo di riunirsi presso la sede della Biblioteca Panizzi almeno una volta l'anno per confrontarsi sull'attività svolta e per programmare i 12 mesi successivi;
- che nell'ambito di quanto premesso, per l'anno 2019 il Committente si dichiara disponibile ad avvalersi delle prestazioni professionali del Collaboratore e che il Collaboratore a sua volta accetta il presente incarico.

Tutto ciò premesso è ritenuto quale parte essenziale e integrante del presente atto, fra i contraenti sopra indicati

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

Il presente accordo regola la collaborazione occasionale tra il Committente e il Prestatore d'opera occasionale che si impegna a partecipare ai lavori per il coordinamento dell'attività del Comitato Scientifico dell'Archivio Berneri – Aurelio Chessa che si terranno nei giorni 8 e 9 Novembre 2019 presso la Biblioteca Panizzi, Via Farini, 3, Reggio Emilia

Art. 2 - Durata

Il presente contratto ha validità per i giorni 8 e 9 novembre 2019;

Art. 3 - Compenso

A fronte delle prestazioni di cui sopra verrà corrisposto un compenso lordo di € 250,00. Detto compenso è comprensivo di tutte le spese che il prestatore dovesse eventualmente sostenere per portare a buon fine l'incarico di cui trattasi, incluso l'eventuale contributo previdenziale ai sensi dell'art. 44, comma 2, della legge 326/2003. Il corrispettivo verrà liquidato in un'unica soluzione al termine del rapporto, dietro presentazione di documento fiscalmente valido.

La prestazione rientra tra quelle rese da terzi non esercitanti per professione abituale altre attività di lavoro autonomo, da configurarsi come attività di lavoro autonomo di tipo occasionale ai sensi dell'art. 67 lettera l) del TUIR, e pertanto esclusa dal campo di applicazione dell'Iva ai sensi dell'art. 5 del DPR 633/72 e successive modifiche e integrazioni. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, c. 8 della L. n. 136/2010, il prestatore d'opera assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora richiamata. L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C.

Il prestatore dichiara:

1. di essere fuori campo di applicazione IVA ai sensi dell'art. 5 DPR 633/72, rientrante nella fattispecie di cui all'art. 81, lett. L) del DPR 917/86;
2. di consentire al trattamento dei suoi dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/03.

Art. 4 – Obblighi e facoltà

Il prestatore d'opera, tenuto ad osservare il segreto professionale, è libero di assumere altri incarichi, nonché effettuare prestazioni per conto di altri committenti purché non in contrasto con il presente incarico che rientra nei casi previsti dagli artt. 2229 e 2230 del C.C. (prestazione d'opera intellettuale), trattandosi di rapporto professionale senza vincolo di subordinazione.

Art. 5 – Privacy

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, il Committente tratterà (manualmente, elettronicamente ed informaticamente) i dati del prestatore d'opera, nel pieno rispetto della normativa vigente e per l'esecuzione degli obblighi assunti con il presente contratto. In ogni caso il prestatore d'opera gode dei diritti previsti all'art. 7 del precitato decreto.

Art. 6 – Modificazione e risoluzione contrattuale

Il committente si riserva il diritto di revocare, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento della sua durata, il presente contratto, senza alcun obbligo risarcitorio e senza preavviso alcuno ex art. 2237 del C.C., fermo restando il rimborso al prestatore d'opera delle spese sostenute e il pagamento del compenso per l'opera svolta sino a quel momento.

Art. 7 - Penalità

Fuori dei casi di impossibilità sopravvenuta della prestazione per oggettivi e comprovati motivi e della risoluzione per inadempimento, di cui agli artt. 1463 e 1453 del C.C., qualora il prestatore receda dal presente incarico, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 50% dell'intero compenso.

Art. 8 – Foro competente

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le parti rimandano alle vigenti disposizioni di legge, stabilendo che per eventuali controversie il Foro competente sia quello di Reggio Emilia.

Redatto sottoscritto in duplice esemplare a Reggio nell'Emilia il 30 ottobre 2019.

il Comune di Reggio Emilia
Il Dirigente
Arch. Giordano Gasparini

Il Prestatore d'opera
De Maria Carlo



Acc. A 5



COMUNE DI REGGIO EMILIA
SERVIZIO ISTITUZIONI CULTURALI
U.O.C. BIBLIOTECA

DISCIPLINARE DI INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE

Con la presente scrittura a valere ad ogni effetto di legge tra:

COMUNE DI REGGIO EMILIA – SERVIZIO ISTITUZIONI CULTURALI – U.O.C. BIBLIOTECA

con sede legale in Reggio Emilia, Piazza Prampolini, 1 - P. IVA. 00145920351, che agisce nella persona del suo legale rappresentante, ex art. 107 del D. Lgs. 267/2000, Arch. GIORDANO GASPARINI, Dirigente Servizio Istituzioni Culturali,
di seguito, per brevità, denominato **“Committente”**

e

SACCHETTI GIORGIO

nato a Castel Franco di Sopra (AR) il 02/10/1951

residente a

Cod. Fisc. **SCCGRG51R02C112W**

di seguito, per brevità, indicato come **“Prestatore d’opera occasionale”**;

PREMESSO

- che con Determinazione Dirigenziale 15/02/2016, n. 205 si è provveduto alla ridefinizione dei componenti del Comitato Scientifico a coordinamento delle attività dell’Archivio Berneri – Aurelio Chessa;
- che a detto C.S. sono affidati compiti di programmazione e verifica delle attività di valorizzazione del patrimonio iconografico-documentario appartenenti a questo archivio speciale della Biblioteca Panizzi;
- che detto C.S., oltre a fare da referente per lo svolgimento delle attività, ha l’obbligo di riunirsi presso la sede della Biblioteca Panizzi almeno una volta l’anno per confrontarsi sull’attività svolta e per programmare i 12 mesi successivi;
- che nell’ambito di quanto premesso, per l’anno 2019 il Committente si dichiara disponibile ad avvalersi delle prestazioni professionali del Collaboratore e che il Collaboratore a sua volta accetta il presente incarico.

Tutto ciò premesso e ritenuto quale parte essenziale e integrante del presente atto, fra i contraenti sopra indicati

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

Il presente accordo regola la collaborazione occasionale tra il Committente e il Prestatore d’opera occasionale che si impegna a partecipare ai lavori per il coordinamento dell’attività del Comitato Scientifico dell’Archivio Berneri – Aurelio Chessa che si terranno i giorni 8 e 9 novembre 2019 presso la Biblioteca Panizzi, Via Farini, 3, Reggio Emilia

Art. 2 - Durata

il presente contratto ha validità per i giorni 8 e 9 novembre 2019;

Art. 3 - Compenso

A fronte delle prestazioni di cui sopra verrà corrisposto un compenso lordo di **€ 250,00**. Detto compenso è comprensivo di **tutte le spese** che il prestatore dovesse eventualmente sostenere per portare a buon fine l'incarico di cui trattasi, incluso l'**eventuale contributo previdenziale ai sensi dell'art. 44, comma 2, della legge 326/2003**. Il corrispettivo verrà liquidato in un'unica soluzione al termine del rapporto, dietro presentazione di documento fiscalmente valido.

La prestazione rientra tra quelle rese da terzi non esercitanti per professione abituale altre attività di lavoro autonomo, da configurarsi come attività di lavoro autonomo di tipo occasionale ai sensi dell'art. 67 lettera l) del TUIR, e pertanto esclusa dal campo di applicazione dell'Iva ai sensi dell'art. 5 del DPR 633/72 e successive modifiche e integrazioni. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, c. 8 della L. n. 136/2010, il prestatore d'opera assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora richiamata. L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C.

Il prestatore dichiara:

1. di essere fuori campo di applicazione IVA ai sensi dell'art. 5 DPR 633/72, rientrante nella fattispecie di cui all'art. 81, lett. L) del DPR 917/86;
2. di consentire al trattamento dei suoi dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/03.

Art. 4 – Obblighi e facoltà

Il prestatore d'opera, tenuto ad osservare il segreto professionale, è libero di assumere altri incarichi, nonché effettuare prestazioni per conto di altri committenti purché non in contrasto con il presente incarico che rientra nei casi previsti dagli artt. 2229 e 2230 del C.C. (prestazione d'opera intellettuale), trattandosi di rapporto professionale senza vincolo di subordinazione.

Art. 5 – Privacy

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, il Committente tratterà (manualmente, elettronicamente ed informaticamente) i dati del prestatore d'opera, nel pieno rispetto della normativa vigente e per l'esecuzione degli obblighi assunti con il presente contratto. In ogni caso il prestatore d'opera gode dei diritti previsti all'art. 7 del precitato decreto.

Art. 6 – Modificazione e risoluzione contrattuale

Il committente si riserva il diritto di revocare, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento della sua durata, il presente contratto, senza alcun obbligo risarcitorio e senza preavviso alcuno ex art. 2237 del C.C., fermo restando il rimborso al prestatore d'opera delle spese sostenute e il pagamento del compenso per l'opera svolta sino a quel momento.

Art. 7 - Penalità

Fuori dei casi di impossibilità sopravvenuta della prestazione per oggettivi e comprovati motivi e della risoluzione per inadempimento, di cui agli artt. 1463 e 1453 del C.C., qualora il prestatore receda dal presente incarico, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 50% dell'intero compenso.

Art. 8 – Foro competente

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le parti rimandano alle vigenti disposizioni di legge, stabilendo che per eventuali controversie il Foro competente sia quello di Reggio Emilia.

Redatto sottoscritto in duplice esemplare a Reggio nell'Emilia il 30 ottobre 2019.

Il Comune di Reggio Emilia
Il Dirigente
Arch. Giordano Gasparini

Il Prestatore d'opera
Giorgio Sacchetti


